

I risultati della Conferenza di Torquay

Il 21 aprile si è chiusa con la firma dell'Atto Finale la Conferenza di Torquay. I lavori furono iniziati ufficialmente il 28 settembre 1950 impegnando le Delegazioni dei Paesi partecipanti in un duplice compito. Infatti contemporaneamente si sono svolte due sessioni dei Paesi partecipanti al General Agreement on Tariffs and Trade (G. A. T. T.) e cioè la *V Sessione delle Parti Contraenti* dell'Accordo Generale e la *III Sessione tariffaria* per lo svolgimento di una nuova serie di trattative doganali delle Parti Contraenti tra loro e con i Paesi nuovi aderenti all'Accordo Generale.

Le cosiddette sessioni delle Parti Contraenti hanno origine da una disposizione dell'Accordo Generale, la quale stabilisce che i rappresentanti delle Parti Contraenti si riuniranno periodicamente allo scopo di assicurare l'esecuzione delle disposizioni dell'Accordo stesso che comportino un'azione collettiva e, in via generale, allo scopo di facilitarne l'applicazione e di permettere il raggiungimento dei suoi obiettivi. Si tratta quindi di un compito vastissimo e di primaria importanza data la portata delle clausole dell'Accordo Generale e della incidenza loro sui rapporti economici internazionali. Per l'Italia, avvenimento di rilievo è stata la circostanza che essa ha partecipato a questa Sessione come Parte Contraente. È infatti noto che l'Italia ha aderito all'Accordo Generale in occasione della Conferenza di Annecy (aprile-agosto 1949) nel corso della quale ebbe luogo la II Sessione Tariffaria delle Parti Contraenti; nè, durante la IV Sessione delle Parti Contraenti (Ginevra: Febbraio-Marzo 1950) l'Italia era ancora divenuta Parte Contraente, dato che la legge italiana di autorizzazione per l'adesione ed esecuzione dell'Accordo Generale è del 5 aprile 1950.

La III Sessione Tariffaria ha visto riunite le Delegazioni di tutte le Parti Contraenti — eccettuate la Birmania, il Libano, la Liberia, il Nicaragua, la Siria (1) — e le Delegazioni dei sette

(1) Le Parti Contraenti dell'Accordo Generale, che hanno aderito durante le Conferenze di Gi-

Paesi che avevano accettato l'invito ad aderire all'Accordo Generale e cioè: Austria, Corea, Filippine, Perù, Repubblica Federale Germanica, Turchia e Uruguay.

I.

La V sessione delle parti contraenti

La V Sessione delle Parti Contraenti inaugurata il 2 novembre si è conclusa il 16 dicembre 1950. Tutte le precedenti sessioni hanno rivestito un ruolo notevole, ma quest'ultima non poteva che avere un particolare rilievo soprattutto perchè con il Protocollo di Annecy altre nove Nazioni si erano venute ad aggiungere alle ventitrè Parti Contraenti portando così ad una quota elevatissima la percentuale di rappresentanza del commercio mondiale in seno all'Accordo Generale.

Le questioni trattate durante la V Sessione furono numerose, tanto che le discussioni si svolsero in gran parte attraverso dei gruppi di lavoro (ne furono costituiti più di dieci). Per dare un'idea d'insieme degli argomenti trattati occorrerebbe dilungarsi anche su questioni che potrebbero apparire di dettaglio. Ci si limiterà pertanto a fare un cenno degli argomenti centrali che riguardano: le disposizioni per la messa in vigore dei risultati delle trattative tariffarie di Torquay, la proroga delle liste di concessioni tariffarie concordate durante le precedenti Conferenze di Ginevra e di Annecy, l'applicazione permanente dello Accordo Generale ed un complesso di questioni

nevra (1947) e di Annecy (1949) erano in origine 33, ma ora si sono ridotte a 31, essendosi la Cina ritirata dall'Accordo Generale dal maggio 1950 e il Libano dal febbraio 1951, mentre, a partire dal 6 agosto, anche la Siria non sarà più Parte Contraente.

Le 30 attuali Parti Contraenti sono: Australia, Belgio, Birmania, Brasile, Canada, Cecoslovacchia, Ceylon, Cile, Cuba, Danimarca, Finlandia, Francia, Grecia, Haiti, India, Indonesia, Italia, Liberia, Lussemburgo, Nicaragua, Norvegia, Nuova Zelanda, Olanda, Pakistan, Regno Unito, Repubblica Dominicana, Sud Africa, Sud Rodesia, Svezia e Stati Uniti.

determinate dall'applicazione dell'Accordo Generale e sottoposte alle Parti Contraenti per le decisioni del caso.

Gli strumenti giuridici della Conferenza di Torquay.

Le disposizioni per consentire di mettere in vigore i risultati raggiunti a Torquay, e cioè le liste di concessioni tariffarie accordate a seguito delle trattative di Torquay, hanno condotto all'elaborazione di uno strumento giuridico piuttosto complesso: il *Protocollo di Torquay*, il quale contempla altresì le condizioni alle quali i Paesi nuovi aderenti all'Accordo Generale debbono ottemperare.

Tale strumento è inoltre completato da una serie di dichiarazioni, o meglio di *decisioni riguardanti l'accettazione dell'adesione dei sei Paesi nuovi aderenti* (Austria, Corea, Filippine, Perù, Repubblica Federale Germanica e Turchia) (2).

Ma il compito che principalmente ha caratterizzato questa quinta sessione riguardava la questione della proroga delle liste di concessioni di Ginevra e di Annecy. Com'è noto, a norma dello art. XXVIII dell'Accordo Generale nella sua stesura originale, a partire dal 1° gennaio 1951 ogni Parte Contraente riacquistava la facoltà di modificare o di ritirare le concessioni accordate. La scadenza di tale termine evidentemente rappresentava uno dei momenti più delicati della vitalità dell'Accordo Generale. Se le Parti contraenti avessero fatto largo ricorso alla detta facoltà, sarebbe stata messa in pericolo l'esistenza dell'intero Accordo (3). Fortunatamente, i cosiddetti ritiri o modifiche di concessioni, quasi tutti sistemati mediante trattative durante la Conferenza, non sono stati molti; ed è stato quindi possibile varare lo speciale strumento giuridico per prorogare la validità delle liste per altri tre anni e cioè al 1° gennaio 1954. Tale strumento consiste in una « *Dichiarazione di mantenimento in vigore delle liste allegate all'Accordo Generale* », con la quale i Paesi firmatari si

impegnano a non valersi fino alla detta data della facoltà di ritiro o modifica delle concessioni.

Infine, data la notevole complessità dei tre strumenti giuridici accennati, per semplificare è stato redatto un *Atto finale* con il quale sono autenticati e i risultati delle trattative tariffarie e i testi dei detti documenti.

Il Protocollo di Torquay disciplina l'adesione dei nuovi aderenti, confermando, come nel Protocollo di Annecy, che l'applicazione dell'Accordo Generale è fatta a titolo provvisorio per le Parti I e III e per la Parte II solo in quanto l'applicazione sia compatibile con la legislazione interna vigente dei Paesi aderenti al 21 aprile 1951; stabilisce la data di entrata in vigore delle liste e il potere di sospendere, modificare o ritirare delle concessioni tariffarie se il Paese con il quale sono state negoziate non ha firmato il Protocollo stesso; stabilisce l'accettazione di tutti gli strumenti di rettifica o modifica, delle dichiarazioni e degli altri documenti approvati dall'Assemblea delle Parti Contraenti fino alla data del 21 aprile 1951. Ma l'elemento essenziale del Protocollo di Torquay è rappresentato dalla clausola di emendamento del già citato art. XXVIII che porta al 1° gennaio 1954 la data (già stabilita nel 1° gennaio 1951) a partire dalla quale decorre la facoltà per le Parti Contraenti di ritirare o modificare le concessioni tariffarie accordate e sancite dalle liste allegate all'Accordo Generale.

Da parte italiana il 21 aprile 1951 si è proceduto alla firma dell'Atto finale e delle Decisioni di accettazione dell'adesione all'Accordo Generale dei Paesi nuovi aderenti. Non è stato invece firmato il Protocollo di Torquay, in attesa della emanazione dell'apposita legge di autorizzazione. Comunque il Protocollo resterà aperto alla firma presso la sede delle Nazioni Unite dal 7 maggio al 20 ottobre 1951; e, posto che la data di entrata in vigore del Protocollo stesso e quindi delle concessioni tariffarie è nel trentesimo giorno dopo la data della firma, la data limite per l'applicazione in Italia degli Accordi di Torquay è quella del 20 novembre 1951. Del pari da parte italiana non è stata firmata la « *Dichiarazione di mantenimento in vigore delle liste* » comportando essa un impegno che potrà essere assunto soltanto dopo che il Parlamento avrà approvato il Protocollo di Torquay, il quale, come già riferito, contiene lo emendamento dell'art. XXVIII. Peraltro da parte italiana è stata emessa una dichiarazione, che,

sotto condizione della reciprocità, comporta gli stessi impegni di quella ufficiale, ma con effetto limitato nel tempo e cioè fino a quando non sia intervenuta la ratifica parlamentare del Protocollo di Torquay.

Possibili futuri sviluppi di applicazione dell'Accordo Generale.

Circa le discussioni relative all'applicazione permanente dell'Accordo Generale è da rilevare che la questione trae origine da una proposta per la creazione di un organo o Comitato Permanente, il quale tra una sessione e l'altra delle Parti Contraenti dovrebbe trattare tutte le questioni attinenti all'applicazione dell'Accordo Generale che richiedono deliberazioni urgenti, nonchè lo studio e la preparazione delle questioni da discutere nelle singole sessioni. Si raggiungerebbe così lo scopo di ridurre la durata e la frequenza delle sessioni. L'argomento così formulato può apparire come rientrante tra i problemi d'ordinaria amministrazione e riguardante soltanto il miglior funzionamento dell'organo preposto in sede internazionale all'applicazione di un accordo. In realtà, come verrà chiarito in seguito, il problema riveste un'importanza assai più vasta essendo collegato con gli sviluppi della politica commerciale internazionale dipendenti dal rinvio « sine die » della creazione dell'I. T. O. (International Trade Organization).

Altri problemi di applicazione dell'Accordo Generale.

Circa, infine, le numerose altre questioni sottoposte all'esame delle Parti Contraenti e discusse durante la V Sessione, può dirsi che trattasi di problemi derivanti dalla applicazione dell'Accordo Generale; quelle più importanti riguardano le consultazioni intervenute per stabilire se le restrizioni in materia di importazioni mantenute da talune Parti Contraenti al fine di proteggere la loro bilancia dei pagamenti siano giustificate dalle rispettive situazioni monetarie delle singole Parti Contraenti chiamate in causa rispetto alla situazione dell'epoca nella quale le misure restrittive furono adottate. Trattasi di consultazioni previste da una clausola dell'Accordo Generale (e cioè dall'art. XII 4 b), le quali non hanno però per la Parte Contraente chiamata in causa un effetto cogente e rappresentano, quindi, allo stato attuale dell'applicazione dell'Accordo Generale, una affermazione di principio.

I Paesi invitati a consultazione erano l'Australia, Ceylon, il Cile, l'India, la Nuova Zelanda, il Pakistan, il Regno Unito e la Rhodesia del Sud. Dalle discussioni che ne sono derivate e dall'esame dei dati messi a disposizione, è risultato che per tre dei detti Paesi (Cile, India e Pakistan) le restrizioni in questione erano giustificate; per gli altri invece, talune Parti Contraenti hanno sostenuto essere ormai giunto il momento di alleggerire le misure restrittive nei riguardi delle importazioni di merci provenienti da Paesi a valuta forte. I chiamati in causa, dopo aver replicato mettendo in luce particolare i nuovi elementi sfavorevoli derivanti dai problemi connessi con la situazione politica internazionale e con il riarmo, hanno dichiarato che, comunque, avrebbero trasmesso ai loro rispettivi Governi i punti di vista espressi dalle varie Parti Contraenti nel corso delle consultazioni.

Pure ai fini dell'applicazione di talune disposizioni dell'Accordo Generale, discussioni hanno avuto luogo per la compilazione di un questionario da riempire dalle Parti Contraenti onde consentire nella prossima VI Sessione un esame generale delle restrizioni alle importazioni applicate per salvaguardare la bilancia dei pagamenti (cioè delle stesse restrizioni che hanno dato luogo alle consultazioni di cui si è ora detto) ed in particolare delle restrizioni applicate in modo discriminatorio. Oggetto di un prossimo esame formeranno altresì le restrizioni quantitative alle esportazioni (4).

(4) Tra gli altri numerosi argomenti trattati figurano: una rassegna degli accordi speciali di cambio conclusi per stabilire gli obblighi derivanti dall'adesione all'Accordo Generale in materia di cambi per quelle Parti Contraenti che non siano membri del Fondo Monetario Internazionale; l'esame delle notifiche presentate da talune Parti Contraenti sulla necessità di mantenere talune misure protettive per facilitare l'impianto, lo sviluppo o la ricostruzione di specifiche attività produttive; l'esame delle sovvenzioni statali a favore di talune produzioni attuate in taluni Paesi; l'esame dell'applicazione di talune tasse di consumo interne in Brasile con effetti discriminatori nei riguardi di prodotti importati; l'esame dell'applicazione della purchase-tax in Gran Bretagna su taluni prodotti di importazione; l'esame del ritiro effettuato dagli Stati Uniti di talune concessioni tariffarie in rapporto alle condizioni previste dalla disposizione dell'Accordo Generale a tal fine invocata; l'esame delle regole uniformi da applicare in materia di restrizioni del commercio estero e di controllo dei cambi; l'esame di un progetto di convenzione già elaborato dall'Organizzazione Mondiale della Sanità per assicurare liberi scambi e franchigia doganale a favore degli insetticidi.

(2) Il settimo aderente, l'Uruguay, che aveva già partecipato alla Conferenza di Annecy, senza però aderire allora all'Accordo Generale, è stato ora ammesso a norma del Protocollo di Annecy.

(3) Occorre infatti tener presente come lo stesso fondamentale articolo XXVIII stabilisca che le Parti Contraenti che si avvalgono della facoltà di modifica o di ritiro delle concessioni, devono intraprendere trattative con le altre Parti per una sistemazione consensuale basata sulla concessione di compensi, in materia tariffaria, adeguati alle modifiche ed ai ritiri, prevedendo la possibilità di contromisure da parte dei Paesi danneggiati soltanto in caso di mancato accordo.

Dopo questo breve sguardo d'insieme sui problemi discussi durante la V Sessione delle Parti Contraenti, si possono fare talune osservazioni d'un certo interesse sull'esito della Conferenza e le circostanze nelle quali si è svolta.

Politica tariffaria e liberazione degli scambi.

In primo luogo, la questione della proroga triennale delle liste di concessioni tariffarie si è risolta felicemente in quanto, come già detto, i ritiri e le modifiche dei dazi convenzionali sono stati consensualmente regolati con gli altri Paesi interessati. Soltanto pochi casi sono rimasti alla fine della Conferenza insoluti, ma risultano essere stati regolati entro il mese di giugno. Ciò, però, non toglie che un contrasto di punti di vista si sia manifestato in seno alle Parti Contraenti, alcune delle quali (e cioè quei Paesi europei che per la loro struttura economica dispongono di tariffe doganali relativamente moderate) hanno sottolineato in modo particolare l'importanza assunta nell'intercambio europeo dai dazi doganali in relazione ai passi effettuati nel campo della liberazione degli scambi ed in particolare alle previsioni degli ulteriori suoi sviluppi, richiamando quindi l'attenzione sulle possibili ripercussioni da ciò derivanti per i Paesi dotati di un basso livello tariffario.

Tale atteggiamento — assunto particolarmente dall'Olanda, dal Belgio e dalla Danimarca fin dall'inizio della Conferenza — avrebbe potuto rallentare il processo della soppressione delle restrizioni quantitative, o rendere difficile la condotta di trattative tariffarie da parte dei Paesi autodefinitisi a tariffa moderata, o infine, nel momento in cui si manifestò, ostacolare le discussioni per la proroga delle liste. In sostanza, però, esso tendeva a richiamare l'attenzione degli altri Paesi sulla opportunità di mostrarsi nel corso delle trattative tariffarie più accondiscendenti in fatto di concessioni, accordando molto e accontentandosi di moderate contropartite.

In definitiva una qualche influenza sulle trattative con taluni Paesi è stata esercitata da questa posizione di riserva, e la questione della proroga è stata superata; ma i Paesi a tariffa moderata non hanno completamente abbandonato la partita riuscendo a far adottare dalle Parti Contraenti in sessione straordinaria il 3 aprile 1951 una risoluzione per la quale undici Paesi (Austria, Belgio, Danimarca, Francia, Germania, Italia,

Lussemburgo, Norvegia, Paesi Bassi, Stati Uniti e Svezia) che si erano dichiarati disposti a esaminare il problema della disparità delle varie tariffe europee, sono stati invitati a formulare proposte riguardanti la procedura multilaterale con la quale determinare una certa riduzione del dislivello delle tariffe stesse. Processo da realizzare comunque su basi non discriminatorie e tenendo conto delle differenti strutture economiche e sociali dei vari Paesi europei.

È difficile stabilire, al momento attuale, quali potranno essere gli sviluppi di questa iniziativa, per lo studio della quale è stata prevista la costituzione di uno speciale Gruppo di lavoro. Ci si trova, infatti, di fronte ad una affermazione di principio nuova che si ricollega ai principi della collaborazione economica europea sul piano della tendenza alla formazione per quanto possibile di un mercato unico, ma escludendo a priori la realizzazione di una delle forme tradizionali (unioni doganali) o nuove (aree di libero scambio) di tale collaborazione. Si può però presumere che l'iniziativa si presterà a qualche soluzione di compromesso, i cui termini sono già posti dalla deliberazione adottata il 3 aprile 1951; comunque l'argomento è stato fra quelli particolarmente rilevati da quanti hanno preteso affermare che la sessione tariffaria aveva avuto esito limitato.

L'Accordo Generale e l'I. T. O.

In secondo luogo, le discussioni avvenute a Torquay e le misure ivi previste per l'applicazione permanente dell'Accordo Generale presentano indubbia importanza per gli sviluppi che potranno derivarne per le sorti dell'Accordo stesso.

Il 6 dicembre 1950 il Dipartimento di Stato statunitense pubblicò una dichiarazione con la quale veniva resa nota l'intenzione di non sottoporre per il momento alla ratifica del Congresso la Carta dell'Avana, le cui disposizioni, come è noto, sono soltanto in parte riprese dall'Accordo Generale. Nello stesso tempo veniva manifestata la volontà di prorogare il Trade Agreements Act che doveva scadere il 12 giugno 1951, cioè la legge fondamentale in virtù della quale gli Stati Uniti hanno concluso in passato numerosi accordi tariffari ed hanno altresì potuto partecipare all'Accordo Generale. Di qui l'appoggio americano ad una precedente proposta formulata dal Canada di rafforzare e rendere più efficace l'applicazione permanente dell'Accordo Generale stesso.

Sta di fatto che, dato il rinvio della realizzazione dell'I. T. O., l'Accordo Generale, attraverso le sessioni delle Parti Contraenti, viene a costituire l'unica sede nella quale i più importanti problemi di politica commerciale internazionale possano essere discussi secondo regole procedurali prestabilite.

L'attenzione quindi di tutti i Paesi, che già avevano partecipato ai lavori di redazione della Carta dell'Avana, e che mostrano ancora grande interesse a veder realizzati il più possibile gli obiettivi di quello strumento di collaborazione economica internazionale, si sposta necessariamente verso l'Accordo Generale. Le misure previste per la sua applicazione permanente dovrebbero precludere a delle iniziative (del resto già formulate nel corso di qualcuna delle precedenti sessioni) intese ad ampliarne la portata. A tale proposito si rileva che l'art. XXIX dell'Accordo Generale prevede bensì l'impegno delle Parti Contraenti ad osservare, in tutta la misura compatibile con i poteri esecutivi di cui dispongono, i principi generali enunciati nei capitoli dal I al VI e IX della Carta dell'Avana. Si tratta però di una semplice affermazione di principio che non può bastare. D'altra parte, in mancanza per ora della entrata in vigore della Carta dell'Avana, un'azione svolta ad ottenere l'integrale accoglimento nell'Accordo Generale di tutte o quasi le disposizioni della Carta già non trasferite in esso, non potrebbe che essere destinata all'insuccesso. Tuttavia non è da escludere la possibilità di una parziale inserzione di tali disposizioni, tra le quali rientrano quelle destinate a favorire lo sviluppo delle zone non sufficientemente sviluppate e quelle concernenti i problemi della mano d'opera. In particolare, dal punto di vista italiano, sono interessanti le disposizioni del Capitolo II della Carta dell'Avana (Impiego della mano d'opera e attività economica).

Restrizioni delle importazioni e Fondo Monetario Internazionale.

Il terzo ordine di considerazioni sulla V Sessione riguarda le discussioni che hanno avuto luogo circa il mantenimento da parte della Gran Bretagna e di alcuni Dominions di misure restrittive per le importazioni provenienti dai Paesi a valuta forte, a tutela della bilancia dei pagamenti. Trattasi di un'azione che rientra, come già accennato, tra quelle previste in sede di applicazione dell'Accordo Generale. In realtà è la stessa azione

svolta, in altra sede, dal Fondo Monetario Internazionale, il quale era rappresentato presso le Parti Contraenti ed ha fornito una vasta documentazione a riprova dell'ingiustificato mantenimento da parte dei citati Paesi delle restrizioni sulle importazioni dall'area del dollaro. Recentemente, e cioè alla fine del maggio 1951, il Fondo con un nuovo rapporto è tornato ad insistere raccomandando urgentemente l'attenuazione o la soppressione delle restrizioni in questione; raccomandazione che è stata interpretata come rivolta alla Gran Bretagna ed ai Dominions già invitati a consultazione a Torquay. Ora, è da osservare che nel momento attuale in cui va accentuandosi lo sforzo richiesto dal riarmo che si ripercuoterà sulle possibilità di esportazione e mentre va manifestandosi la rarefazione di talune materie prime, le consultazioni del genere di quelle intraprese in sede di Assemblea delle Parti Contraenti e le raccomandazioni contenute nei rapporti del Fondo si prestano assai facilmente ad essere « bilanciate » da molte argomentazioni da parte dei Paesi interessati, giustamente preoccupati di conservare libertà d'azione nel campo della disciplina del commercio estero. Peraltro un'azione più efficace potrà essere svolta, ma soltanto dal Fondo, a partire dal marzo 1952, dato che l'Accordo per l'istituzione del Fondo stesso stabilisce tassativamente che cinque anni dopo la data d'inizio delle sue operazioni ogni Paese membro, che avrà in vigore restrizioni di cambio, dovrà consultare il Fondo circa il loro ulteriore mantenimento.

II.

La III sessione tariffaria

Portata delle trattative multilaterali.

Per dare un'idea d'insieme dei risultati delle trattative tariffarie multilaterali di Torquay occorre anzitutto tenere presente che le negoziazioni di cui era fin dall'inizio previsto lo svolgimento appartenevano a quattro categorie: 1) tra Parti Contraenti e i Paesi nuovi aderenti; 2) tra Parti Contraenti, che nelle due precedenti sessioni non condussero a termine trattative reciproche; 3) tra Parti Contraenti allo scopo di integrare le intese tariffarie già raggiunte; 4) tra Parti Contraenti a norma di quanto disposto dal già ricordato art. XXVIII dell'Accordo Generale, e cioè

al fine di regolare in via contrattuale le modifiche o i ritiri di concessioni daziarie già stipulate durante le precedenti due sessioni.

Pertanto la III Sessione Tariffaria, considerata dal punto di vista dei compiti ad essa assegnati, si presentava di notevole importanza dato anzitutto che dall'esito favorevole o meno delle trattative della prima categoria doveva dipendere l'ammissione dei sette Paesi nuovi aderenti, il che avrebbe portato l'insieme dei Paesi dell'Accordo Generale a formare un gruppo la cui partecipazione agli scambi commerciali mondiali è dell'80 % per le importazioni e dell'85 % per le esportazioni. Inoltre le trattative della quarta categoria, come già accennato, dovevano contribuire ad assicurare stabilità, in sede di proroga, all'Accordo Generale. La corrispondenza della III Sessione Tariffaria con la data di scadenza della validità delle concessioni precedentemente stipulate ha conferito quindi un'importanza particolare alla Conferenza di Torquay, e le intese ivi raggiunte hanno di gran lunga superato la portata di quelle stipulate ad Annecy, che erano limitate alle sole trattative tra le Parti Contraenti ed i nuovi aderenti.

È stato calcolato che le concessioni concordate a Torquay ammontano ad 8.800 di fronte alle 5.000 di Annecy; nell'insieme le concessioni daziarie che tutti i Paesi dell'Accordo Generale manterranno in vigore fino al 1° gennaio 1954 ammontano a circa 58.000. Si tratta di cifre statistiche di valore indicativo, giacché non è il numero delle concessioni che conta, ma l'entità della concessione accordata e la portata in termini di volume di traffici della voce doganale alla quale il dazio negoziato si riferisce.

Inoltre, sempre in tema di dati statistici, i Paesi che hanno condotto trattative della quarta categoria e cioè allo scopo di regolare ritiri o modifiche di concessioni, sono dodici per un insieme di 295 concessioni. Quindi un numero limitato in confronto al totale dei vincoli inquadri dall'Accordo Generale (la Francia vi ha contribuito da sola con 150 ritiri o modifiche).

Le trattative, che nel complesso hanno condotto alla stipulazione delle 8.800 concessioni (consolidamenti o riduzioni di dazi) ammontano a 147 delle quali ben 96 sono quelle concluse con Paesi nuovi aderenti, il che è comprensibile dato l'interesse reciproco delle Parti Contraenti e degli aderenti di sistemare i loro rapporti tariffari.

Di fronte a tutte le possibili combinazioni che avrebbero potuto realizzarsi in rapporto al numero di Paesi rappresentati, i negoziati conclusi tra le Parti Contraenti non sono molti. Le cause di ciò sono di varia natura; alcune di carattere contingente.

In primo luogo occorre tener presente un fattore di carattere tecnico. Le Parti Contraenti avevano già negoziato a Ginevra e ad Annecy un numero di dazi notevole, corrispondente ad un volume merceologico in termini di scambi già alquanto elevato e per lo più giungendo al limite di quelli che ogni delegazione considerava essere i margini di riduzione possibili, al di sotto dei quali avrebbero potuto essere compromesse determinate situazioni produttive. Data l'alta percentuale del commercio mondiale rappresentata, già prima di Torquay, in seno all'Accordo Generale, le trattative concluse avevano quindi coperto una parte già molto importante delle voci doganali delle singole tariffe.

In secondo luogo i prevedibili ulteriori sviluppi del processo di liberazione degli scambi europei hanno certamente influito sulla politica doganale di taluni Paesi inducendoli ad adottare un atteggiamento meno proclive alle riduzioni daziarie.

Infine l'evolversi della situazione politica internazionale dopo l'inizio delle ostilità in Corea ha determinato una maggiore prudenza nello stesso senso, per l'incertezza di valutazione della portata delle possibili concessioni daziarie a causa dei perturbamenti subiti dai prezzi di molte merci.

Questa situazione trova riscontro nella più vasta portata delle liste di concessioni accordate dai Paesi nuovi aderenti e principalmente Germania ed Austria, che hanno rispettivamente convenzionato 1.290 e 515 dazi, cioè una percentuale assai elevata dei dazi costituenti le loro tariffe doganali, mentre più ristrette sono le liste delle Parti Contraenti, eccezione fatta per quelle della Francia e dell'Italia, che però dispongono di tariffe doganali alquanto discriminate e che hanno concluso con la Germania degli accordi molto vasti.

D'altra parte, per quanti calcoli e valutazioni delle concessioni si facciano, è sempre difficile esprimere un giudizio completo su una trattativa multilaterale così complessa come quella di Torquay. Quel che è indiscutibile, comunque, è l'alto grado di stabilità tariffaria raggiunto mediante la proroga triennale delle liste di concessioni,

Il regime preferenziale del Commonwealth.

Un particolare aspetto della Conferenza Tariffaria di Torquay che merita di essere posto in rilievo riguarda la mancata conclusione di nuovi accordi, integrativi di quelli raggiunti a Ginevra, tra Stati Uniti da una parte e Regno Unito, Australia, Nuova Zelanda e Sud Africa dall'altra. Effettivamente data la grande importanza che rivestono gli scambi complessivi di questo gruppo di Paesi, un ampliamento degli accordi tariffari conclusi a Ginevra avrebbe portato un contributo di prim'ordine ad un maggior successo della Conferenza di Torquay. La conclusione di tali accordi era particolarmente auspicata da parte americana: a) in primo luogo, per una questione di principio, e cioè per il fatto che l'avversione americana contro i regimi doganali preferenziali più volte dichiarata in occasione di consessi internazionali avrebbe trovato la possibilità di affermazione nella stipulazione di dazi ridotti da parte inglese e dei Dominions, contribuendo a determinare una riduzione automatica dei margini di preferenza esistenti su numerosi prodotti. Per raggiungere tale scopo gli Stati Uniti sarebbero stati presumibilmente disposti ad accordare importanti contropartite, che in sostanza avrebbero giovato indirettamente anche allo sviluppo dell'esportazione di altri Paesi; b) in secondo luogo, da un punto di vista pratico, perchè la conclusione degli accordi in questione avrebbero facilitato al Governo americano il compito di far approvare dal Parlamento il rinnovo del *Trade Agreements Act*, sottolineando i progressi perseguibili, per il raggiungimento degli obiettivi della politica commerciale americana, mediante gli accordi conclusi sulla base dell'applicazione della citata legge (5).

Di fronte ai suddetti motivi che rendevano da parte americana desiderabile la conclusione degli accordi in questione, l'atteggiamento poco proclive britannico e dei Dominions trovava fonda-

(5) Il *Trade Agreements Act* emanato nel 1934 segnò una svolta della politica doganale americana, autorizzando il Governo a ridurre i dazi fino al 50 % della misura stabilita in tariffa, come contropartita di equivalenti concessioni da parte di terzi Stati. In base a tale legge furono dagli Stati Uniti conclusi numerosi accordi prima della guerra, tra i quali d'importanza particolare quelli con il Canada e la Gran Bretagna. Nel dopoguerra, in base alla stessa legge prorogata periodicamente, fu possibile l'adesione degli Stati Uniti all'Accordo Generale. Dopo un lungo dibattito in sede parlamentare, il *Trade Agreements Act*,

mento in ragioni dipendenti dalla particolare situazione esistente attualmente in seno al Commonwealth. Vari Dominions hanno realizzato e stanno realizzando forti ricavi in dollari dalle loro esportazioni, dollari che sono ceduti al Tesoro britannico contro accredito di sterline. V'è pertanto un interesse comune sia da parte inglese che da parte dei Dominions di veder liquidati questi crediti con forniture di merci britanniche, ed il regime preferenziale è un non trascurabile strumento atto a favorire il funzionamento di un siffatto meccanismo.

In fondo, l'atteggiamento dei Dominions nei riguardi delle trattative con gli Stati Uniti costituisce un'altro aspetto della stessa politica per la quale le già citate raccomandazioni del Fondo Monetario Internazionale per l'alleggerimento delle restrizioni delle importazioni di merci regolabili in valuta forte sono finora rimaste lettera morta.

Tuttavia qualche accordo che ha comportato dei ritocchi al sistema preferenziale del Commonwealth è stato concluso; principale quello tra il Canada e gli Stati Uniti.

È stato così calcolato che soltanto il 2 % della esportazione britannica verso il Commonwealth verrà ad essere colpito dalle non molte riduzioni dei margini preferenziali accordati a Torquay.

Gli accordi tariffari conclusi dall'Italia.

L'Italia ha concluso a Torquay 14 accordi, dei quali 8 con altre Parti Contraenti (Benelux, Canada, Danimarca, Norvegia, Pakistan, Rhodesia Meridionale, Stati Uniti, Svezia) e 6 con i Paesi aderenti (Austria, Filippine, Germania, Perù, Turchia, Uruguay).

Gli accordi più importanti per portata sono quelli conclusi con la Germania e l'Austria. Quelli conclusi con gli Stati Uniti ed il Canada sono interessanti anche se non molto vasti, e non poteva essere altrimenti, dato che rappresentano l'inte-

scaduto il 12 giugno, è stato prorogato, ma soltanto per due anni anziché tre come per il passato, e per di più con l'inclusione di due clausole restrittive: 1) la clausola del «peril point» per la quale la Commissione per la Tariffa sarebbe incaricata di stabilire il limite al di sotto del quale i dazi non dovrebbero essere ridotti onde evitare che siano messe in pericolo le attività produttive americane; 2) l'«escape clause» che imporrebbe nei futuri accordi l'inclusione di disposizioni permettenti al Presidente di ritirare le concessioni accordate se nocive o pericolose per la produzione americana.

grazione degli accordi conclusi ad Annecy. Gli altri accordi sono più modesti o perchè integrativi di quelli di Annecy o perchè conclusi con Paesi con i quali i rapporti commerciali sono naturalmente limitati.

Per valutare la portata di questi accordi occorrerebbe a stretto rigore far ricorso al concetto della equivalenza reciproca delle concessioni accordate e di quelle ricevute. Concetto, questo, piuttosto impreciso dato che non può prescindere da una valutazione di ogni singola concessione, valutazione che anche gli esperti più capaci per conoscenze merceologiche e dei mercati non sono in grado di formulare se non con approssimazione.

In realtà il problema è ancor più complesso. Infatti per effettuare una valutazione qualsiasi delle concessioni accordate dall'Italia devesi altresì tener presente la situazione attuale di applicazione della tariffa doganale italiana. Questa tariffa è stata messa in vigore nel luglio 1950 con delle misure mitigatrici di prima applicazione pienamente giustificate dalla necessità di facilitare il passaggio da un sistema come quello precedente, basato su una tassazione uniforme (applicata anche su molte materie prime) e rappresentata dal diritto di licenza del 10 % ad valorem, a quello derivante dalla nuova tariffa doganale composta di un sistema complesso di dazi ad valorem differenziati secondo il grado di lavorazione dei prodotti tassati. Durante questo periodo di transizione, inizialmente fissato in dodici mesi e cioè fino al luglio 1951, l'Italia tradizionalmente fedele al sistema della tariffa a due colonne (generale e convenzionale), in realtà ha fatto ricorso ad un sistema intermedio, che prevede l'applicazione di gran parte dei dazi convenzionali stipulati ad Annecy e di quelli derivanti dalla messa in vigore provvisoria dell'Avenant italo-svizzero del 14 luglio 1950, mentre per tutte le altre voci non convenzionate non ha messo in vigore i dazi della tariffa generale, ma bensì gli stessi ridotti congruamente mediante una formula di applicazione.

D'altra parte, se si ha riguardo alla situazione delle contropartite, occorre rilevare come una aliquota importante delle concessioni ottenute, e cioè quelle accordate dalla Germania e dall'Austria, abbiano un carattere particolare dovuto al fatto che la Germania ha preso parte alle trattative di Torquay con un progetto di nuova tariffa doganale e l'Austria, pur negoziando su una ta-

riffa in applicazione, ha tuttavia per numerose merci in via temporanea adottato delle misure mitigatrici.

In conclusione, una parte notevole delle concessioni accordate e di quelle ottenute dall'Italia non vertono su dazi applicati e quindi la valutazione generale della portata delle concessioni stesse può presentare delle difficoltà particolari.

Tuttavia un giudizio d'insieme conduce alle seguenti considerazioni di carattere generale.

Le concessioni tariffarie accordate dall'Italia.

Sommando ai circa 990 dazi convenzionati a Torquay i 950 dazi di Annecy, i 420 dazi convenzionati con la Svizzera (Avenant 14 luglio 1950), nonché i pochi dazi convenzionati con la Francia (Accordo del 7 marzo 1950), si può dire che ormai l'Italia ha quasi completato la compilazione della cosiddetta tariffa convenzionale.

Sui 5.200 dazi della tariffa generale, i dazi della tariffa convenzionale sono più di 2.400 ed è stato calcolato che questi ultimi coprono circa i due terzi della normale complessiva importazione italiana.

Praticamente sono così state create le premesse necessarie per passare, non appena possibile, dalla fase di prima applicazione a quella della definitiva applicazione della tariffa doganale, previ opportuni aggiustamenti di armonizzazione dei dazi non convenzionati.

È noto come tutti i dazi convenzionati con i vari accordi bilaterali conclusi a Torquay, alla fine della Conferenza siano stati riepilogati in un'unica lista, la quale annovera oltre ai 990 dazi convenzionati a seguito delle trattative bilaterali, anche 150 altri dazi che derivano da rinegoziazioni di dazi già convenzionati ad Annecy.

Dei 990 suddetti dazi, circa due terzi derivano dall'accordo italo-germanico e del rimanente terzo la maggior parte deriva dagli accordi con l'Austria, gli Stati Uniti e il Benelux, mentre gli accordi conclusi con gli altri dieci Paesi prevedono un limitato numero di concessioni italiane.

Nella *Tabella I* le concessioni accordate sono state classificate secondo il settore merceologico al quale si riferiscono e secondo la entità di riduzione rispetto ai dazi generali o rispetto ai dazi precedentemente convenzionati.

TABELLA I.
CONCESSIONI ACCORDATE DALL'ITALIA A TORQUAY
CLASSIFICATE A SECONDA DELL'ENTITÀ DELLE
RIDUZIONI.

Sezioni della tariffa	Numero delle concess.	Consolid. di dazi generali	Consolid. di dazi convenz.	Riduzioni di 5 punti o meno sul dazio gen.	Riduz. da 10 a 6 punti sul dazio gen.	Riduz. superiori a 10 punti sul dazio generale	Ulteriori riduzioni di dazi convenzionati
	1	2	3	4	5	6	7
I. - Animali vivi e prodotti del regno animale.	12	—	—	3	—	7	2
II. - Prodotti del regno vegetale	29	17	2	7	—	—	3
III. - Grassi, oli ecc.	4	—	1	1	—	—	2
IV. - Prodotti delle industrie alimentari	11	—	1	3	2	1	4
V. - Prodotti minerali	6	3	1	1	—	—	1
VI. - Prodotti delle industrie chimiche	105	14	—	57	18	8	8
VII. - Pelli, pellicce, ecc.	70	1	—	56	11	2	—
VIII. - Materie plastiche artificiali; gomma elastica.	11	4	—	5	1	1	—
IX. - Legno, sughero, ecc.	34	—	—	24	7	2	1
X. - Carta, ecc.	46	6	—	32	7	1	—
XI. - Materie tessili e lavori.	33	4	3	13	12	1	—
XII. - Calzature, cappelli ecc.	15	6	—	7	1	1	—
XIII. - Lavori di pietre, prodotti ceramici, vetro ecc.	55	4	—	5	10	26	10
XIV. - Perle, pietre preziose ecc.	1	—	—	—	—	—	1
XV. - Metalli comuni, lavori ecc.	223	26	2	72	101	18	4
XVI. - Macchine e apparecchi	219	6	2	37	81	78	15
XVII. - Materiali da trasporto.	18	1	—	2	1	12	2
XVIII. - Strumenti e apparecchi scientifici.	69	3	—	6	41	19	—
XIX. - Armi e munizioni	—	—	—	—	—	—	—
XX. - Lavori di materie da intaglio	28	—	—	10	13	3	2
XXI. - Oggetti d'arte e da collezione	—	—	—	—	—	—	—
TOTALE	989	95	12	341	306	180	55

Per valutare meglio i dati riportati nella tabella è da tener presente che la maggior parte delle concessioni su dazi compresi nelle Sezioni dalla VI alla XX riguarda prodotti finiti e non molti semilavorati, i cui dazi generali si aggirano in media sul 25-35 % ad valorem. Ciò è di ausilio per valutare la portata delle riduzioni fino a 5 punti e da 6 a 10 punti sul dazio generale.

In particolare per quanto concerne la ripartizione numerica delle concessioni per sezioni di

tariffa (colonna 1), si osserva che le concessioni più numerose riguardano le Sezioni XV, XVI e VI. Si tratta di tre settori che nelle trattative di Annecy avevano dato luogo a negoziati molto limitati e ciò perchè interessano principalmente i traffici della Germania (lavori di metalli comuni, macchine e prodotti chimici), la quale allora era assente.

Circa i consolidamenti di dazi generali (colonna 2) il maggior contributo l'hanno dato le Sezioni XV e VI e cioè rispettivamente parecchi lavori di coltelleria e generi affini e alcuni prodotti chimici organici.

Il maggior numero di concessioni figura nella colonna n. 4 (concessioni di moderata entità: 5 punti o meno su un livello di dazi generali da 25 a 35 %) e nella colonna 5 (concessioni di maggiore portata: da 6 a 10 punti, addensate specialmente nelle sezioni XV-XVI e XVIII relative ai lavori di metalli comuni, alle macchine ed agli apparecchi di precisione).

Particolare attenzione meritano i dati riportati nella colonna 6, e cioè le concessioni più sensibili quanto ad entità di riduzione rispetto ai dazi generali. I casi indicati per la Sezione I riguardano la riduzione di 7 dazi che da aliquote generali del 45 % e 25 % sono stati portati all'11 % (pallane morto, uova e formaggi danesi). Per la Sezione VI si tratta di 8 casi di prodotti chimici organici con dazio generale alquanto superiore alla media e pertanto le riduzioni accordate, anche se sensibili, non hanno gravemente menomato il livello di protezione ritenuto necessario dal legislatore.

Per le Sezioni XIII e XV i casi di sensibili riduzioni accordate riguardano prodotti ceramici, vetrerie, e taluni prodotti della coltelleria e della siderurgia fine ben determinati, aventi tutti o quasi dazi generali alquanto superiori al 30 %.

Anche per quanto riguarda le sezioni XVI, XVII e XVIII, i casi di forti riduzioni daziarie concernono prodotti il cui livello daziaro in tariffa generale è elevato (per lo più dazi del 40 % ed anche più) e cioè motori Diesel, pompe, apparecchi elettrodomestici, accessori per autoveicoli, trattori, parti di velocipedi, strumenti di geodesia, di misura ecc.

Infine nella colonna 7 sono enumerati una cinquantina di casi in cui si è ritenuto opportuno ridurre dazi già precedentemente convenzionati, ma per lo più si tratta di modeste riduzioni.

I dati riportati nella Tabella I consentono soprattutto di formulare un giudizio di insieme sui settori merceologici che più particolarmente hanno formato oggetto di negoziazione.

Nella Tabella II, invece, si è cercato di precisare la riduzione del livello daziario determinata dalle concessioni accordate.

TABELLA II.

RIDUZIONE DEL LIVELLO DAZIARIO DELLA TARIFFA DOGANALE PER LE VOCI CONVENZIONATE A TORQUAY (*).

Sezioni della tariffa	Dazio medio generale ad valorem (a)	Dazio medio convenzionale ad valorem (b)	Riduzione percentuale
I. - Animali vivi e prodotti del regno animale	34,50%	16,60%	52%
II. - Prodotti del regno vegetale	15,47%	12,19%	21%
III. - Grassi, olii, ecc.	26 —%	18,40%	29%
IV. - Prodotti delle industrie alimentari	31 —%	21,60%	30%
V. - Prodotti minerali	10,60%	9 —%	15%
VI. - Prodotti delle industrie chimiche	28,95%	22,99%	21%
VII. - Pelli, pellicce ecc.	25,68%	21,42%	16%
VIII. - Materie plastiche artificiali e gomma elastica	27,77%	21,88%	21%
IX. - Legno, sughero, ecc.	22,85%	17,41%	24%
X. - Carta ecc.	25,58%	21,21%	17%
XI. - Materie tessili ecc.	27,03%	20,93%	23%
XII. - Calzature, cappelli, ecc.	21,40%	18,53%	13%
XIII. - Lavori di pietre, prodotti ceramici e vetro	42,45%	28,75%	32%
XIV. - Perle fini, pietre preziose ecc.	35 —%	25 —%	29%
XV. - Metalli comuni e lavori	31,86%	24,80%	22%
XVI. - Macchine ed apparecchi	35,75%	24,34%	32%
XVII. - Materiali da trasporto	53,61%	31,66%	41%
XVIII. - Strumenti e apparecchi scientifici	34,92%	25,08%	28%
XIX. - Armi e munizioni	—	—	—
XX. - Lavori di materie da intaglio ecc.	35,18%	26,14%	26%
XXI. - Oggetti d'arte e da collezione	—	—	—
	29,76%	21,46%	25,8%

(*) - I calcoli sono stati eseguiti senza tener conto degli « ex », cioè di quelle concessioni che si riferiscono soltanto ad una parte non sostanziale dei prodotti classificabili nelle « sottoposizioni » oggetto di trattativa.

(a) Media dei dazi generali che hanno formato oggetto di negoziazione.
(b) Media dei dazi ridotti in via convenzionale con gli Accordi di Torquay.

Le percentuali riportate nell'ultima colonna indicano a quanto ammonta la riduzione media apportata sui dazi delle sole voci negoziate. Peraltro giudizi che possono trarsi dalle percentuali in

questione debbono essere molto prudenti, in quanto occorre tener conto del numero delle concessioni accordate in ogni sezione della tariffa e del « peso » loro in volume di commercio d'importazione corrispondente.

Come media di grande approssimazione i 989 dazi generali sono stati diminuiti di un 26 % (passando cioè da una media del 29,7 % a 21,4 %). Per quanto un confronto con Ancecy non sia rigorosamente esatto, data la diversità merceologica dei settori trattati prevalentemente nelle due sessioni tariffarie, si può dire che la percentuale media di riduzione dei dazi convenzionati ad Ancecy fu più sensibile: di fatto, fu calcolata in un 28,57 %.

Naturalmente di maggior interesse sono le cifre percentuali parziali: secondo quanto appare altresì dalla tabella I, le sezioni di tariffa che hanno sopportato tagli più marcati sono quelle relative ai prodotti del regno animale (52 %), al materiale da trasporto (41 %), alle macchine (32 %), ai prodotti ceramici e del vetro (32 %).

In sostanza si può concludere che le concessioni accordate a Torquay, pur essendo leggermente più numerose di quelle accordate ad Ancecy (e ciò a causa principalmente dell'accordo con la Germania, la cui esportazione è tradizionalmente interessata ad una vasta gamma merceologica di prodotti), sono state tuttavia contenute per lo più in limiti ragionevoli, e che i settori dove le riduzioni sono state più marcate sono quelli nei quali il livello daziario della tariffa generale aveva dato luogo a qualche critica per la sua elevatezza. (6).

Più difficile è formulare un giudizio d'insieme sulle ripercussioni che l'applicazione dei nuovi dazi convenzionali potranno determinare a breve scadenza sui traffici con l'estero. Vari fenomeni di natura eccezionale si sono infatti sommati nel giro di pochi mesi: innanzitutto, verso la fine del primo semestre del 1950 per alcune merci v'è stato un certo forzamento delle importazioni dovuto alla previsione dell'entrata in vigore della nuova tariffa; in secondo luogo, la liberazione degli scambi europei ha coinciso con l'entrata in vigore della nuova tariffa doganale applicata per molti dazi con aliquote ridotte in via transitoria; infine nel secondo semestre del 1950 la mutata si-

(6) Il significato delle concessioni accordate cumulativamente ad Ancecy e Torquay emerge dalla Tabella III. del testo.

tuazione politica internazionale ha avuto indubbe ripercussioni sui traffici di molte merci. Con dati statistici influenzati da siffatti fattori anormali, è veramente azzardato suggerire attendibili valutazioni.

TABELLA III.

RIDUZIONE DEL LIVELLO DAZIARIO DELLA TARIFFA DOGANALE PER LE VOCI CONVENZIONATE AD ANCECY E TORQUAY (*).

Sezioni della tariffa	Dazio medio generale ad valorem	Dazio medio convenzionale ad valorem	Riduzione percentuale
I. - Animali vivi e prodotti del regno animale	24,17%	14,86%	38,52%
II. - Prodotti del regno vegetale	20,40%	14,52%	28,83%
III. - Grassi, olii ecc.	17,75%	13,81%	22,20%
IV. - Prodotti delle industrie animali	33,65%	20,23%	39,89%
V. - Prodotti minerali	8,29%	6,11%	26,30%
VI. - Prodotti delle industrie chimiche	27,98%	21,60%	22,81%
VII. - Pelli, pellicce ecc.	23,80%	19,66%	17,40%
VIII. - Materie plastiche artificiali e gomma elastica	29,66%	31,37%	27,95%
IX. - Legno, sughero ecc.	22,73%	16,70%	26,53%
X. - Carta ecc.	24,36%	20,16%	17,25%
XI. - Materie tessili ecc.	24,37%	18,65%	23,48%
XII. - Calzature, cappelli ecc.	21,40%	18,53%	13%
XIII. - Lavori di pietre, prodotti ceramici e vetro	42,66%	27,79%	34,86%
XIV. - Perle fini, pietre preziose ecc.	5,22%	4,11%	21,27%
XV. - Metalli comuni e lavori	29,43%	21,91%	25,56%
XVI. - Macchine ed apparecchi	35,39%	23,16%	34,56%
XVII. - Materiali da trasporto	53,28%	31,40%	41,07%
XVIII. - Strumenti ed apparecchi scientifici ecc.	36%	25,18%	30,06%
XIX. - Armi e munizioni	55%	35%	36,37%
XX. - Lavori di materie da intaglio ecc.	33,33%	24,75%	25,74%
XXI. - Oggetti d'Arte e da Collezioni	—	—	—
	28,44%	20,47%	27,68%

(*) I calcoli sono stati eseguiti secondo i criteri illustrati nella nota in calce alla Tab. II. Gli stessi criteri sono stati adottati nel computo che ha condotto a determinare nel 28,57 % la riduzione percentuale del livello daziario della tariffa doganale per le voci convenzionate ad Ancecy.

Le concessioni tariffarie accordate all'Italia.

Fin qui si è trattato delle concessioni accordate dall'Italia. Occorre ora dare un'idea delle contropartite ottenute. A questo riguardo va premessa

una considerazione di carattere generale: le concessioni ottenute possono essere catalogate per numero e per percentuale media di riduzioni e confrontate con i rispettivi dati delle concessioni accordate, ma occorre prudenza nel trarre delle conclusioni da siffatto bilancio. Giacchè devesi tener presente la diversa struttura delle tariffe dei Paesi con i quali si è negoziato, il diverso livello dei dazi e la particolare composizione del commercio d'esportazione italiano. Dalla constatazione che l'Italia abbia accordato concessioni più numerose di quante non ne abbia ottenute, o dalla constatazione che l'Italia abbia ridotto i suoi dazi percentualmente più di quanto abbiano fatto le controparti, non può dedursi che gli accordi conclusi possano essere più o meno sfavorevoli. Infatti l'Italia ha una tariffa molto discriminata, mentre gli interessi d'esportazione da cautelare con il conseguimento di concessioni daziarie sono concentrati generalmente in un numero ristretto di voci merceologiche; per di più, quando la controparte è un Paese con tariffa doganale a moderato livello daziario, l'ottenimento di un consolidamento daziario o di una modesta riduzione daziaria può costituire un grande vantaggio.

Sostanzialmente, le concessioni più interessanti ottenute a Torquay riguardano la Germania, la Austria e gli Stati Uniti.

La trattativa con la Germania Occidentale è stata caratterizzata dal fatto che tale Paese ha negoziato un progetto di tariffa doganale sostanzialmente diverso dalla vecchia tariffa doganale prebellica sia per nomenclatura (basata sul progetto internazionale del Gruppo Studi per l'Unione Doganale Europea) sia per il sistema di tassazione, che è ad valorem, anzichè specifica come nella tariffa doganale precedente. Sulla base di questo progetto che attualmente è in corso di approvazione parlamentare, la Germania ha concluso 21 accordi con i Paesi presenti alla Conferenza di Torquay, riducendo o consolidando 1.290 dazi, cioè un'elevata percentuale del totale, dei quali 192 in via diretta con l'Italia. Tra questi un centinaio di dazi riguardano i prodotti ortoflorofrutticoli, altri prodotti agricoli, i vini, le bevande alcoliche e taluni prodotti delle industrie alimentari. Gli altri dazi riguardano prodotti industriali, soprattutto i prodotti tessili e di abbigliamento, gli autoveicoli ecc. Nel complesso e con riferimento alle esportazioni del 1950, circa il 60 % delle esportazioni italiane verso la Germania Occidentale è

coperto dalle concessioni dirette, ma la percentuale viene ad essere superiore se si tenga conto delle concessioni indirette, derivanti cioè dalla estensione all'Italia delle concessioni accordate a terzi Paesi. Se numericamente le concessioni dirette ottenute dall'Italia rappresentano meno di un terzo di quelle accordate alla Germania (dato che l'Italia ha convenzionato con la Germania circa 700 dazi), per contro la percentuale di copertura in termini di valore d'esportazione è ben maggiore per l'Italia che non per la Germania; ma ciò è inerente alla diversa tradizionale composizione dei reciproci traffici italo-germanici ed al fatto che l'esportazione germanica verso l'Italia è rappresentata per il 40-45 % in valore da carbon fossile e materie prime.

A 115 ammontano le concessioni dirette accordate dall'Austria all'Italia su un totale di 515 concessioni accordate con i 21 accordi conclusi a Torquay da tale Paese. Anche qui i settori merceologici dell'esportazione italiana interessati dalle concessioni sono quasi gli stessi di quelli previsti dall'accordo italo-germanico, con il quale l'accordo italo-austriaco ha altre caratteristiche in comune, e cioè: elevata percentuale di copertura delle concessioni ottenute per l'esportazione italiana, mo-

derata percentuale di copertura delle concessioni accordate a favore dell'esportazione austriaca principalmente per la differente composizione delle due correnti di traffico. Peraltro, anche le concessioni austriache presentano difficoltà di valutazione, dato che molti dei dazi austriaci che hanno formato oggetto di negoziato non sono attualmente in applicazione integrale.

Nel complesso i due accordi conclusi con la Germania Occidentale e con l'Austria costituiscono una base di regolamento degli scambi commerciali con questi Paesi, base necessaria essendo decaduti i trattati che per molti anni avevano sistemato i rapporti tariffari nel periodo intercorrente tra le due guerre mondiali.

Di particolare interesse sono le concessioni ottenute a seguito dell'accordo concluso con gli Stati Uniti, quando si tenga presente che trattasi di un accordo integrativo di quello raggiunto ad Anney e quindi piuttosto limitato. Tuttavia le nuove concessioni ottenute, tra le quali qualcuna comporta riduzioni apprezzabili anche in rapporto alla elevatezza del dazio generale, coprono circa l'11 % del valore delle esportazioni italiane nel 1950 verso gli Stati Uniti.

SERGIO PARBONI